

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito d'applicazione

Art. 2 Sede delle riunioni

Art. 3 Pubblicità delle sedute consiliari

Art. 4 Prima seduta del Consiglio. Adempimenti

Art. 5 Presidenza e Vice Presidenza del Consiglio Comunale

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I: GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 Organizzazione dei Gruppi Consiliari

Art. 7 Conferenza dei Capigruppo. Composizione e attribuzioni.

Art. 8 Commissioni consiliari permanenti

Art. 9 Presidenza e Vicepresidenza delle Commissioni

Art. 10 Compiti delle Commissioni

Art. 11 Convocazione delle Commissioni

Art. 12 Sedute delle Commissioni

Art. 13 Decadenza e sostituzioni

Art. 14 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

Art. 15 Commissioni consiliari speciali e di inchiesta

CAPO II: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DEL CONSIGLIO

Art. 16 Risorse umane e strumentali

Art. 17 Risorse finanziarie

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I: DIRITTI

Art. 18 Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

Art. 19 Diritti di iniziativa

Art. 20 Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e domande d'attualità

Art. 21 Interrogazioni

Art. 22 Interpellanze

Art. 23 Mozioni

Art. 24 Ordini del giorno

Art. 25 Domande d'attualità

CAPO II: DOVERI

Art. 26 Doveri dei Consiglieri

Art. 27 Comunicazione dei redditi e partecipazioni associative

Art. 28 Astensione obbligatoria

TITOLO IV: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

Art. 29 Convocazione

Art. 30 Avvisi di convocazione

Art. 31 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

Art. 32 Numero legale per la validità delle sedute

Art. 33 Riunioni del Consiglio

- Art. 34 Consiglio comunale aperto
- Art. 35 Nomina degli scrutatori
- Art. 36 Comunicazioni
- Art. 37 Apertura della discussione
- Art. 38 Discussione. Norme generali.
- Art. 39 Mozione d'ordine
- Art. 40 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 41 Fatto personale
- Art. 42 Ordine durante le sedute
- Art. 43 Discussione e votazione di emendamenti
- Art. 44 Sistemi di votazione
- Art. 45 Astensione facoltativa
- Art. 46 Approvazione delle proposte di deliberazione
- Art. 47 Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei conti
- Art. 48 Redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio comunale

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 49 Modificazioni e abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito d'applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Follonica sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma e sulle eccezioni sollevate dai consiglieri in ordine all'interpretazione del regolamento, decide il Presidente del Consiglio comunale previa sospensione della seduta e consultazione della Conferenza dei capigruppo.
3. In caso di contestazione delle decisioni del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio che decide a maggioranza dei presenti.
4. Le eccezioni relative alla interpretazione delle norme di cui al presente regolamento, sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, sono presentate per scritto al Presidente che, acquisito il parere del segretario generale, sottopone le decisioni in merito al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.

Art. 2 Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si tengono di norma nella sede del Palazzo del Comune.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio in sede diversa, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni esigenze o avvenimenti particolari.
3. In casi straordinari, qualora sia necessario partecipare a riunioni congiunte con altri organi assembleari, il luogo di riunione può essere fissato fuori dal territorio comunale.

Art. 3 Pubblicità delle sedute consiliari

1. L'ordine del giorno del Consiglio comunale deve essere pubblicato sul sito web dell'Ente di norma il giorno in cui è effettuata la convocazione e, in casi di urgenza, almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.
2. L'ordine del giorno deve altresì essere affisso in modo ben visibile alla porta del Palazzo Comunale e negli spazi pubblici riservati all'amministrazione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, è inviato:
 - ai responsabili dei Settori;
 - ai responsabili dei Servizi e degli Uffici;
 - agli assessori;
 - all'Organo di Revisione.

- al Segretario Generale e al Vice Segretario.

4. Le sedute del Consiglio Comunale devono essere integralmente trasmesse in diretta streaming e sono facilmente reperibili all'interno della rete civica del Comune di Follonica.

Art. 4 Prima seduta del Consiglio. Adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano, così come individuato ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vicepresidente che avvengono con le modalità previste nello Statuto.

2. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva all'elezione, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e provvedere, con l'osservanza delle modalità prescritte, circa la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause previste dal D.Lgs.267/00, procedendo ai sensi dell'art.69 dello stesso decreto legislativo. Successivamente, il Consiglio procede alla presa d'atto della nomina della Giunta da parte del Sindaco, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente, alla presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari e della designazione dei capigruppo e alla nomina della Commissione Elettorale Comunale.

3. Nella stessa seduta il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida.

Art. 5 Presidenza e Vice Presidenza del Consiglio Comunale

1. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente si procede con le modalità indicate nell'art.17 dello Statuto Comunale. Si procede con le medesime modalità anche nei casi di revoca.

2. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale e svolge i compiti previsti dall' art.18 dello Statuto. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono assolte dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, dagli altri consiglieri sulla base del criterio della maggiore età anagrafica.

Oltre a quanto previsto dall'art.18 dello Statuto svolge anche i seguenti compiti:

- a. Rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- b. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e chiude la discussione sull'argomento. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- c. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
- d. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
- e. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma, quando possibile, il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei Capigruppo.

- f. Per l'esercizio delle funzioni di competenza, previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di apposito ufficio dotato di proprio personale e di idonee attrezzature, potendo comunque richiedere la collaborazione del Segretario Generale, dei Dirigenti e promuovendo l'acquisizione del parere di esperti e/o consulenti. In particolare il Presidente del Consiglio può richiedere la collaborazione della Giunta Comunale e degli uffici comunali per la predisposizione dell'ordine del giorno e per l'ordinato svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
- g. In relazione ai compiti che la legge gli affida, nonché alle competenze del Consiglio, cura i rapporti con gli organi esecutivi, con il Segretario Generale, i Dirigenti e il Collegio dei Revisori.

3. Le dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, rivolte al consiglio Comunale, sono presentate con nota scritta, non necessitano di presa d'atto, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

4. La proposta di revoca del Presidente o del Vice Presidente è motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri componenti il Consiglio Comunale, è messa in discussione non prima dei tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione ed è votata in forma palese. La proposta di revoca è approvata in forma palese e a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3 e comma 4, il Presidente ed il Vice Presidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dal Vice Presidente o, in caso di simultaneità della cessazione, dal consigliere anagraficamente più anziano, entro dieci giorni.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I: GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 Organizzazione dei Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano gruppi consiliari che si costituiscono nella prima seduta del Consiglio Comunale.
2. I singoli gruppi consiliari, risultati eletti, devono comunicare al Sindaco, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio, il nome dei capigruppo. Il Consiglio Comunale prende atto della designazione. In mancanza della comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha riportato la cifra elettorale più alta.
3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello per cui è stato eletto, deve darne comunicazione al presidente del Consiglio Comunale e al Segretario, allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo di nuova appartenenza.
4. Il consigliere che si distacca dal gruppo per cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi consiliari, formatisi nell'ente, o a quelli presenti a livello nazionale e regionale, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

5. I successivi consiglieri che intendano uscire dal proprio gruppo di appartenenza – senza aderire ad altro gruppo ai sensi dell’articolo precedente - confluiranno nel gruppo misto.

6. Per il gruppo misto si applicano le stesse norme previste per gli altri gruppi consiliari. Il consiglio comunale prende atto di tali modificazioni.

7. Il capogruppo rappresenta il gruppo consiliare che lo ha designato. Ogni risposta alle richieste del gruppo consiliare viene inviata al capogruppo, salvo diversa indicazione nelle richieste stesse.

Art. 7 Conferenza dei capigruppo. Composizione e attribuzioni

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio comunale per concorrere alla stesura dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ogni singola seduta, con esclusione delle sedute urgenti e per adempiere allo svolgimento delle attribuzioni di cui all’art.14 comma 4 dello Statuto. Alla conferenza dei capigruppo può partecipare il Sindaco o suo delegato

3. La Conferenza è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei gruppi in proporzione alla loro rappresentanza consiliare e non è pubblica. Di ogni riunione è redatto sintetico verbale. La mancata effettuazione della riunione per qualsiasi motivo non impedisce comunque la convocazione del Consiglio. Se richiesto dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o da uno dei componenti, con congruo preavviso, è altresì obbligatoria la presenza del Segretario o del Vice-segretario, in sostituzione di quest’ultimo.

4. L’avviso di convocazione è diramato via mail di norma almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per la seduta.

Art. 8 Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti da nominarsi entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale:

- Prima commissione: affari generali ed istituzionali, regolamenti, risorse umane, bilancio, partecipate.

- Seconda commissione: attività produttive, marketing territoriale, cultura, eventi e turismo, caccia, pesca, mare, pubblica istruzione, farmacia, igiene pubblica, sport, sanità, sociale.

- Terza commissione: lavori pubblici, manutenzioni, ambiente, mobilità, polizia municipale, patrimonio, demanio, politiche energetiche, protezione civile.

- Quarta commissione: pianificazione urbanistica, grandi opere.

2. In ragione del raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione, il Consiglio può deliberare una diversa o più articolata suddivisione delle materie assegnate alle Commissioni.

3. le commissioni sono composte da 5 consiglieri comunali scelti, secondo accordi tra i gruppi consiliari, applicando un criterio proporzionale rispetto alla composizione del consiglio. La

composizione delle commissioni deve rispettare, se possibile, la pari opportunità di genere. La composizione delle commissioni viene deliberata dal consiglio comunale con votazione palese.

4. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.

5. Il Sindaco non può essere designato a far parte di alcuna commissione consiliare permanente, ma può intervenire alle sedute delle commissioni. Gli Assessori possono partecipare ogni qual volta si tratti di materia inerente al settore cui sono preposti.

6. Ciascun consigliere può partecipare attivamente alle sedute delle commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui fa parte, intervenendo e avanzando proposte, senza diritto al voto ed al gettone di presenza.

7. Il consigliere componente, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può farsi sostituire da altro consigliere, tramite delega.

Art. 9 Presidenza e Vice Presidenza delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, in rappresentanza, rispettivamente, della maggioranza e della minoranza.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

3. Il Presidente e il Vice Presidente assicurano la registrazione delle sedute delle commissioni, e curano la redazione un sintetico processo verbale nel quale sono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, e argomenti trattati.

4. I file di registrazione delle sedute sono inseriti nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

Art. 10 Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono, su argomenti di propria competenza:

a) per esprimere pareri;

b) per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;

c) per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali.

d) ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, per l'esame delle istanze, delle proposte e delle petizioni presentate dai cittadini su argomenti di competenza del Consiglio comunale, loro assegnate dal Presidente del Consiglio comunale.

2. Le Commissioni consiliari possono essere convocate in seduta congiunta con le modalità di cui al successivo comma del presente articolo. Le Commissioni, per l'istruttoria, si avvalgono degli uffici del Comune.

3. Il Presidente del Consiglio comunale assegna gli argomenti alla commissione competente per materia; se un argomento ricade nella competenza di più commissioni, il Presidente dispone che sia assegnato alla Commissione la cui competenza risulta prevalente. In casi particolari, può convocare

le Commissioni Consiliari permanenti congiuntamente, indicando, fra i presidenti delle Commissioni a seconda della competenza prevalente, il Presidente di turno. La Commissione congiunta è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti di ciascuna delle due commissioni.

4. Tutte le proposte di deliberazione devono essere preventivamente esaminate da una Commissione. Sono escluse:

- a) la convalida degli eletti;
- b) le mozioni;
- c) la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale;
- d) l'istituzione delle Commissioni di cui al presente Capo;
- e) le deliberazioni di mera presa d'atto;
- f) gli argomenti oggetto di convocazioni o aggiunte d'urgenza.

5. Il Presidente della Commissione può richiedere, su conforme decisione della commissione stessa, che il parere espresso sia trascritto nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale inerente alle materie oggetto di discussione.

Art. 11 Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente delle stesse. L'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della seduta per via telematica, deve indicare gli argomenti da trattare e devono essere allegati gli atti e documenti oggetto di trattazione. Per conoscenza, la convocazione è inviata a tutti i Consiglieri e alla Giunta.

2. La convocazione delle Commissioni può avvenire in casi d'urgenza anche mediante comunicazione telefonica o mediante programmi di messaggistica istantanea.

3. Il Presidente provvede alla convocazione anche qualora pervenga richiesta scritta da parte di almeno 2 (due) dei componenti, indicante gli argomenti da trattare. In tal caso la riunione della Commissione deve tenersi entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta stessa.

Art. 12 Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ai sensi di legge, tranne quando sia necessario salvaguardare la riservatezza delle persone o l'ordine pubblico. Di ogni seduta è effettuata registrazione audio da inserire nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

2. La riunione della Commissione è valida se intervengono almeno 3 (tre componenti). Il pubblico presente non ha diritto di parola, salvo che la richiesta, indirizzata al Presidente, sia dal medesimo accolta.

3. In caso di assenza del Presidente o del Vice-Presidente presiede la commissione il consigliere anagraficamente più anziano.

4. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti partecipati dal Comune o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di enti, aziende o istituzioni.

5. Le Commissioni possono altresì avvalersi di esperti esterni al Comune, previa valutazione della compatibilità con le risorse finanziarie previste in bilancio e in ogni caso nel rispetto delle norme in materia di incarichi delle pubbliche amministrazioni.

6. Un componente della Commissione può proporre la presenza alla riunione di un proprio consulente, senza alcun onere a carico del Comune, per illustrare eventuali proposte od osservazioni.

Art. 13 Decadenza e sostituzioni

1. Il Consigliere, componente di Commissione, decade dopo la mancata partecipazione ingiustificata a 3 (tre) sedute consecutive.

2. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente, i Consiglieri sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri della maggioranza o della minoranza, in relazione alla provenienza del consigliere dimesso, decaduto o affetto da impedimento. Alla sostituzione provvede il Consiglio comunale con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Art. 14 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. La Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia è costituita da 5 (cinque) componenti, con applicazione del criterio proporzionale rispetto alla composizione del Consiglio. La composizione della Commissione deve rispettare, ove possibile, le pari opportunità di genere.

2. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno 3 (tre) componenti.

3. Il Consiglio comunale nomina la Commissione con le modalità di cui al precedente art. 8.

4. Il Presidente è nominato tra i Consiglieri di opposizione e il Vice Presidente tra quelli di maggioranza.

5. La Commissione consiliare di controllo può esaminare gli atti di rilevante interesse di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.

6. La Commissione può deliberare, a maggioranza dei presenti, lo svolgimento di indagini conoscitive sull'attività degli enti partecipati.

7. La Commissione predispone una relazione annuale sulla propria attività, votata dalla maggioranza dei presenti nella seduta di approvazione. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza. In ogni caso, la Commissione cura di dare adeguata pubblicità e divulgazione ai risultati della propria attività.

8. Il Presidente e il Vice Presidente assicurano la registrazione delle sedute della Commissione, e curano la redazione un sintetico processo verbale nel quale sono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati e le eventuali conclusioni.

9. La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici comunali per effettuare verifiche, controlli ed accertamenti, necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 15 Commissioni consiliari speciali e di inchiesta

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, con l'incarico di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi, con le modalità di cui all'art. 23 dello Statuto comunale.

2. Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale:

a) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;

b) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

3. La Presidenza è attribuita alle minoranze ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 23 dello Statuto.

4. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

5. Il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori può essere prorogato dal Consiglio comunale una sola volta, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui motivi della proroga.

6. Il Presidente e il Vice Presidente assicurano la registrazione delle sedute della Commissione, e curano la redazione un sintetico processo verbale nel quale sono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, e argomenti trattati.

7. Qualora oggetto del lavoro della commissione speciali o d'inchiesta siano materie che coinvolgono in modo diretto o indiretto la moralità o il comportamento di persone o che abbiano risvolti di carattere disciplinare o penale, gli atti istruttori, la verbalizzazione e la registrazione sono coperte da segreto.

CAPO II: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DEL CONSIGLIO

Art. 16 Risorse umane e strumentali

1. Il Presidente del Consiglio comunale, i singoli Consiglieri e i Gruppi consiliari si avvalgono del personale assegnato allo Staff degli organi istituzionali.

2. Il Presidente e i Gruppi consiliari utilizzano i locali messi loro a disposizione per riunioni, incontri e comunque per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Tali locali dovranno essere forniti di adeguati arredi ed attrezzature.

Art. 17 Risorse finanziarie

1. Con l'approvazione del bilancio di previsione sono stanziati le risorse finanziarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale e per le ordinarie attività dei suoi organismi.

2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Dirigente del Settore al quale è assegnata la segreteria del Consiglio.

3. Il bilancio comunale deve prevedere annualmente un apposito fondo destinato al finanziamento delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Gruppi consiliari, fondo che viene ripartito proporzionalmente tra i Gruppi.

TITOLO III -DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I: DIRITTI

Art. 18 Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

1. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene con richiesta scritta inoltrata, anche via mail, agli addetti dell'ufficio di Staff e al Segretario Generale, che ne curano la registrazione e provvedono alla trasmissione della richiesta all'ufficio competente entro 2 giorni lavorativi successivi. L'ufficio competente deve esaurire la richiesta nei successivi 5 giorni lavorativi. All'atto del rilascio di copie di documenti cartacei, sulla copia deve essere apposta la dicitura "copia per i consiglieri".

2. Gli uffici provvedono all'espletamento della richiesta di accesso trasmettendo gli atti e le informazioni in via telematica o su supporto digitale. Solo in casi eccezionali, determinati dall'oggettiva impossibilità di procedere alla riproduzione degli stessi in modalità informatica, si procede alla realizzazione di copie cartacee. I consiglieri hanno diritto altresì ad ottenere dagli uffici comunali senza alcuna formalità le informazioni utili all'espletamento del loro mandato nel caso in cui tali notizie siano di immediata reperibilità.

3. I Consiglieri, per l'espletamento del mandato, hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dagli altri enti ai quali partecipa il Comune, nonché dalle società di cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie, la documentazione e le informazioni in loro possesso, con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge previa segnalazione al momento del rilascio; a tal fine possono anche accedere direttamente presso gli uffici dei suddetti enti.

3. Tutte le richieste sono inoltrate tramite l'ufficio di Staff e qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Responsabile dell'ufficio concorda con il richiedente tempi e modalità del rilascio.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere considerato ai fini della valutazione annuale del personale dell'ente.

5. I consiglieri hanno altresì diritto di accedere in tutte le aree, gli immobili, i locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui la gestione degli stessi sia affidata a terzi. Tale attività ispettiva può essere svolta generalmente senza autorizzazioni o preavvisi fatto salvo per quei luoghi soggetti a particolari normative igienico-sanitarie e di sicurezza in cui è necessaria concordare la visita con i soggetti responsabili.

Art. 19 Diritti di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie di competenza del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio comunale il quale la trasmette alla segreteria del Consiglio per l'acquisizione dei pareri degli uffici competenti, nonché al Segretario Generale.
3. I pareri degli uffici comunali competenti dovranno essere espressi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta. La proposta di deliberazione sarà inoltrata alla Commissione consiliare competente per materia.

Art. 20 Interrogazioni, interpellanze, mozioni , ordini del giorno e domande d'attualità

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni sull'attività dei Servizi e degli Uffici del Comune.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella della Giunta in relazione a questioni determinate.
4. La mozione è una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto. E' riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune o degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
5. Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal Consiglio con i quali esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
6. La domanda di attualità, o interrogazione a risposta immediata, consiste in uno o più quesiti, formulati dai consiglieri per iscritto in modo sintetico e chiaro, concernenti un argomento di rilevanza generale connotato da attualità politica, oppure questioni di particolare rilevanza ed urgenza riguardanti l'attività dell'Amministrazione.
7. Il tempo massimo da dedicare complessivamente allo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e domande d'attualità, in ciascuna seduta consiliare è complessivamente di 60 (sessanta) minuti.
8. La Conferenza può concordare all'unanimità tempi diversi da quelli espressi dal presente regolamento secondo le esigenze della singola seduta del Consiglio Comunale.

Art. 21 Interrogazioni

1. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco dai Consiglieri, che devono precisare se intendono chiedere risposta scritta o orale. In mancanza di indicazioni, si intende che l'interrogante chieda risposta orale.
2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, secondo l'ordine di presentazione
3. Alle interrogazioni per le quali si richiede risposta scritta, il Sindaco risponde entro 30 (trenta) giorni, anche avvalendosi della relazione scritta del Responsabile del Servizio competente. Per conoscenza l'interrogazione e l'eventuale risposta scritta sono inviate a tutti i Consiglieri per via telematica.
4. L'interrogazione viene inserita nell'elenco degli argomenti da trattare nel primo Consiglio comunale utile e la risposta viene data in aula. Il Presidente del Consiglio comunale legge l'interrogazione, solo se ciò è espressamente richiesto dal consigliere interrogante, altrimenti si procede con la risposta. La risposta del Sindaco o dell'assessore suo delegato è seguita dalla replica dell'interrogante ed entrambi gli interventi non possono durare più di 5 (cinque) minuti ciascuno. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi sono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.
5. I testi delle interrogazioni e delle relative risposte sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente.
6. Il Sindaco ha facoltà di dichiarare al Consiglio Comunale, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di differire la risposta ad altra seduta del Consiglio.
7. Quando, al fine di formulare la risposta, è necessario acquisire una relazione scritta da parte del responsabile del servizio competente, l'Ufficio di staff del Consiglio Comunale provvede senza indugio (di norma entro 2 giorni lavorativi) a trasmettere via mail il testo dell'interrogazione al soggetto interessato, il quale dovrà produrre la relazione richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al comma 3.
8. La mancata trasmissione dell'interrogazione o il mancato invio della relazione richiesta nei termini fissati, dovrà costituire elemento di valutazione della performance del personale dipendente e dirigente dell'Ente.

Art. 22 Interpellanze

1. L'interpellanza è presentata per iscritto al Sindaco per la risposta. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 (trenta) giorni anche avvalendosi della relazione scritta del Responsabile del Servizio competente. Per conoscenza le interpellanze e l'eventuale risposta scritta sono inviate a tutti i Consiglieri per via telematica.
2. L'interpellanza è inserita nell'elenco degli argomenti da trattare del primo Consiglio Comunale utile e la risposta è data in aula. Il Presidente del Consiglio comunale legge l'interpellanza. La risposta del Sindaco o suo delegato è seguita dalla replica dell'interpellante ed entrambi gli interventi non possono durare più di 5 (cinque) minuti ciascuno.
3. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.

Art. 23 Mozioni

1. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile dalla data di presentazione della medesima, purché non necessitino di specifica istruttoria e la seduta non sia già stata convocata.
2. Il Presidente del Consiglio comunale dà facoltà al proponente di illustrare la mozione per 10 (dieci) minuti. Gli interventi non possono durare più di 5 (cinque) minuti ciascuno, oltre a 2 minuti ciascuno per repliche o dichiarazioni di voto. A conclusione della discussione la mozione è posta in votazione.
3. Durante la discussione delle mozioni i Consiglieri hanno la possibilità di presentare emendamenti alle stesse.
4. A conclusione della discussione sono messi in votazione prima gli emendamenti, in ordine di presentazione, poi la mozione stessa emendata.

Art. 24 Ordini del giorno

1. Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della seduta al Presidente del Consiglio comunale e sono trattate in seduta pubblica.
2. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta. In tal caso si procede ai sensi del successivo art. 30 comma 7.
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 (cinque) minuti. Subito dopo ciascun Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 3 (tre) minuti con un massimo di 1 intervento ciascuno. A conclusione della discussione l'ordine del giorno è posto in votazione.
4. Durante la discussione degli ordini del giorno, i Consiglieri hanno la possibilità di presentare emendamenti agli stessi.
5. A conclusione della discussione sono messi in votazione prima gli emendamenti, poi l'ordine del giorno stesso emendato.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.

Art. 25 Domande d'attualità

1. Le domande d'attualità sono rivolte per iscritto al Sindaco e presentate, tramite il Presidente del Consiglio, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima del giorno fissato per la seduta del Consiglio nella quale sarà data risposta.
2. La domanda è letta dal Consigliere che l'ha presentata; il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde nel tempo massimo di 3(tre)minuti. Al Consigliere proponente è concesso un tempo massimo di 3 (tre) minuti per replicare e dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

CAPO II: DOVERI

Art. 26 Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le proprie funzioni durante il mandato elettorale in qualità di rappresentanti dell'intera comunità.
2. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte o di giustificare le assenze.
3. Il Consiglio dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengano senza giustificati motivi alle sedute del Consiglio comunale per tre sedute consecutive ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale.
4. Costituiscono casi di assenza giustificata: malattia certificata, mancata concessione del permesso per l'assenza dal lavoro, situazioni personali e familiari indilazionabili, impegni istituzionali concorrenti debitamente documentati. Altri casi non specificati sono valutati dal Consiglio comunale.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto, di propria iniziativa o su segnalazione degli uffici, a contestare in modo formale e per iscritto al consigliere le assenze ingiustificate, assegnando allo stesso un termine non superiore a sette giorni lavorativi dall' avvenuta notificazione o ricezione della contestazione per presentare adeguate giustificazioni.
In caso di inerzia del consigliere o nel caso che le giustificazioni addotte siano ritenute non adeguate, si procede sottoponendo alla votazione del Consiglio Comunale la deliberazione di decadenza. La decadenza deve essere deliberata con voto favorevole della_maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il Consigliere, nell'espletamento del proprio mandato, ha il dovere del segreto d'ufficio su informazioni, fatti e atti dei quali viene a conoscenza, nei casi previsti da leggi o da regolamenti. L'esistenza del segreto d'ufficio deve essere segnalata al Consigliere dagli uffici al momento della consegna degli atti o delle informazioni.

Art. 27 Comunicazione dei redditi e partecipazioni associative

1. Ciascun Consigliere comunale, il Sindaco e gli Assessori, hanno l'obbligo di fornire le informazioni relative alla propria situazione reddituale e patrimoniale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale in materia.

Art. 28 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratta di interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado civile.
2. I Consiglieri astenuti a norma del comma precedente devono allontanarsi dall'aula prima dell'inizio della discussione, avvertendo il Segretario Generale per la registrazione a verbale. Possono rientrare solo dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

TITOLO IV: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

Art. 29 Convocazione

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base all'art. 20 dello Statuto, il Presidente riunisce il Consiglio comunale in adunanza straordinaria entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta stessa. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato via e-mail a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima dell'adunanza.
3. Nei casi d'urgenza, la convocazione deve essere comunicata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Art. 30 Avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione è diramato per via telematica.
2. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno dell'ora e della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
4. L'ordine del giorno del Consiglio comunale, contenente l'elencazione degli argomenti da trattare, è così articolato:
 - approvazione dei verbali sedute precedenti;
 - comunicazioni del Presidente, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri;
 - interrogazioni e interpellanze
 - argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare;
5. Nel caso di rinvio o di soppressione di una seduta consiliare già convocata o di altre modifiche riguardanti l'avviso di convocazione, la relativa comunicazione ai Consiglieri va di norma effettuata con strumenti telematici.
6. Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti urgenti da trattare, occorre darne comunicazione ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima con le medesime modalità.
7. L'ordine del giorno può essere integrato, su richiesta del Presidente, con l'aggiunta di un altro argomento da trattare, anche nella stessa seduta consiliare purché tutti i Consiglieri siano presenti ed esprimano voto favorevole all'integrazione.
8. L'ordine del giorno del Consiglio deve essere pubblicato nel sito WEB dell'ente contestualmente al giorno della convocazione.

Art. 31 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nell'Ufficio di Staff inderogabilmente entro il giorno in cui viene convocata la seduta della relativa Commissione consiliare permanente.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione dei documenti durante le ore di ufficio. L'ufficio di staff provvede ad inoltrare detta documentazione via mail a tutti i componenti del consiglio; solo in casi eccezionali determinati dalla oggettiva impossibilità di procedere alla riproduzione in modalità informatica o su supporto digitale si procede alla realizzazione di copie cartacee.

Art. 32 Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
2. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora della convocazione, il Presidente del Consiglio comunale verifica la presenza del numero legale; nel caso la stessa non sia raggiunta, dichiara deserta la seduta.
3. Di quanto sopra è redatto verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti, ed il Presidente può riconvocare la seduta con procedura d'urgenza.
4. Durante la seduta consiliare il Presidente non è tenuto a verificare il permanere del numero legale, tranne il caso in cui lo richieda verbalmente un consigliere. Il numero legale deve essere comunque accertato prima di ogni votazione.
5. Qualora durante la seduta si accerti che non esiste il numero legale, il Presidente la sospende fino ad un massimo di 15 (quindici) minuti; se trascorso questo tempo il numero legale non è raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta, riservandosi, valutandone l'urgenza e sentiti Sindaco e Vicepresidente, di riconvocare il consiglio nella prima data utile, per esaurire gli argomenti all'O.d.G non deliberati, senza ulteriori passaggi.
6. I Consiglieri sono tenuti a comunicare al Segretario Generale quando si allontanano dall'aula al fine di registrare a verbale l'assenza.

Art. 33 Riunioni del Consiglio

1. La riunione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione. Il Presidente dispone che il Segretario Generale proceda all'appello dei Consiglieri. Verificata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
2. Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo comma.
3. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere.
4. Alla seduta segreta partecipano esclusivamente il Presidente e i Consiglieri, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale.

Art. 34 Consiglio comunale aperto

1. Il Consiglio comunale può essere convocato in riunione aperta nella quale sono ammessi interventi di soggetti esterni al Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la riunione aperta del Consiglio comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità. Con i capigruppo vengono concordate le modalità di svolgimento del Consiglio.
3. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
4. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.
5. Durante le sedute aperte possono essere approvate esclusivamente mozioni e ordini del giorno.
6. Conclusa la riunione aperta, la seduta può proseguire nella forma ordinaria per la discussione degli altri argomenti eventualmente iscritti all'ordine del giorno.

Art. 35 Nomina degli scrutatori

1. Dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori è scelto in rappresentanza delle minoranza.

Art. 36 Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco, gli Assessori e ciascun Consigliere possono effettuare comunicazioni in apertura di seduta, per non più di 3 (tre) minuti ad argomento.
2. La comunicazione consiste nel mettere a conoscenza verbalmente il Consiglio e la Giunta di fatti o cose. Non possono essere poste con forma interrogativa e non ne segue alcuna risposta.

Art. 37 Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta. Le proposte sono trattate secondo l'ordine di iscrizione.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario Generale o da altro funzionario o consulente esterno.

Art. 38 Discussione. Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente apre la discussione e dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Al termine della discussione, il Presidente dà la parola al Sindaco o all'assessore competente per un massimo di 5 (cinque) minuti e mette in votazione la proposta.
2. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori possono intervenire sull'oggetto in discussione per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno. Finiti gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione.
3. Dichiarata chiusa la discussione, ogni consigliere ha a disposizione 5 (cinque) minuti per effettuare la dichiarazione di voto.
4. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.
5. Il Presidente può richiamare il consigliere che non rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non si attenga all'argomento. Se il consigliere persiste il Presidente gli toglie la parola.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed agli strumenti di pianificazione urbanistica e loro varianti. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 39 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente il Consiglio, in qualsiasi momento della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
2. La mozione d'ordine consiste:
 - a) nel richiamo volto a ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;
 - b) nella proposta relativa all'organizzazione dei lavori.
3. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 2 il Presidente, sentito il Segretario Generale, decide senza discussione.
4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del precedente comma 2, il Presidente decide sentiti i Capigruppo Consiliari presenti. La decisione può anche consistere nel richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e ad un Consigliere contrario, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.
5. Una mozione d'ordine sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.

6. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sul proseguimento dell'esame di un argomento e ne fanno sospendere la discussione.

Art. 40 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun componente il Consiglio, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può iniziare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di 5 (cinque) minuti, può parlare soltanto un Consigliere per Gruppo e per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno. Se la questione pregiudiziale o sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato o soppresso.

Art. 41 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.

3. Chi chiede la parola per fatto personale, deve precisarne la ragione immediatamente dopo l'intervento o il fatto che vi ha dato origine. Se il Presidente del Consiglio comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola per 5 (cinque) minuti al richiedente.

Art. 42 Ordine durante le sedute

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. I partecipanti devono mantenere un contegno consono all'assemblea e adottare un linguaggio corretto, tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

3. I componenti il Consiglio e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.

4. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

5. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della seduta.

6. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il Presidente può nuovamente sospenderla o dichiararla conclusa. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

7. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

8. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del precedente comma. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

9. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente e interviene solo su sua richiesta.

Art. 43 Discussione e votazione di emendamenti

1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto al Presidente uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione.

2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno. I Consiglieri, il Sindaco e gli assessori possono intervenire sull'emendamento per una sola volta e per non più di 5 (cinque) minuti.

3. Gli emendamenti sono votati, nell'ordine stabilito dal Presidente ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa, prima della proposta in esame.

4. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, o comunque un mutamento sostanziale della proposta di deliberazione, comporta – se necessario - il rinvio della votazione ad altra seduta consiliare per acquisire i previsti pareri dei Responsabili dei Servizi.

Art. 44 Sistemi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Lo scrutinio palese avviene mediante alzata di mano. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge.

2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge. La votazione segreta avviene depositando apposite schede nell'urna a ciò predisposta.

3. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito.

4. Le schede, in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito, sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.

Art. 45 Astensione facoltativa

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione.

2. I Consiglieri astenuti, di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

Art. 46 Approvazione delle proposte di deliberazione

1. Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge.

2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

3. Il numero dei votanti si ottiene sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.

4. Nelle votazioni segrete le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinarne la maggioranza.

5. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente, si può procedere al rinnovo della votazione seduta stante.

6. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

7. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione: in questo ultimo caso dispone una nuova immediata votazione.

Art. 47 Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei conti

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Può intervenire su disposizione del Presidente.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario o un funzionario dell'ente che possenga i requisiti per lo svolgimento della funzione di Segretario Generale, previa apposita nomina da parte del Sindaco.

3. Il Segretario Generale non deve partecipare alla discussione di una determinata deliberazione riguardante interessi propri o dei parenti o affini fino al quarto grado. In tale caso è sostituito come al precedente comma.

4. Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, i Responsabili di Settore possono essere convocati a partecipare alla seduta. Questi prendono la parola su richiesta del Presidente.

5. L'Organo di Revisione può partecipare alle sedute consiliari. Prende la parola su richiesta del Presidente per illustrare e riferire su argomenti inerenti allo svolgimento delle sue funzioni.

6. Ai soggetti di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applica l'obbligo di astensione previsto al comma 3 per il Segretario Generale.

Art. 48 Redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio comunale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere i presenti, gli assenti, i nomi degli intervenuti nel dibattito e le decisioni adottate dal Consiglio comunale. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
2. I verbali delle sedute precedenti sono depositati a disposizione dei Consiglieri non oltre il giorno in cui è effettuata la convocazione del Consiglio comunale in cui saranno sottoposti ad approvazione.
3. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del Consiglio comunale. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio comunale:
 - a) sottopone le osservazioni e le proposte al voto del Consiglio;
 - b) rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
4. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
5. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata la trasmissione in streaming e realizzata la registrazione su supporto magnetico o digitale. Le registrazioni magnetiche o digitali sono pubblicate sul sito web.
6. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio comunale di ottenere in casi particolari la copia della registrazione, integrale o parziale, della seduta del Consiglio comunale. La suddetta richiesta può essere avanzata per iscritto, nell'esercizio del diritto di accesso, anche da chiunque abbia un motivato interesse.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Modificazioni e abrogazioni

1. Le modifiche alle disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.